



Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 20 giugno 2024

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
visto l'articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane,
ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 4 aprile 2007² sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1008.4029, 1008.5029, 1008.9027 e 1104.2932

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1008. 40 29	Fonio (<i>Digitaria spp.</i>)	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	6.50
1008. 50 29	Quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>)	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	6.50
1008. 90 27	Altri cereali	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	6.50
1104. 29 32	Altri cereali lavorati, di orzo	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	12.60

¹ RS 631.0

² RS 631.012

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

20 giugno 2024

Ufficio federale della dogana
e della sicurezza dei confini:

Pascal Lüthi